

## **Convenzione tra AGRI.BI e STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE in materia di sorveglianza sanitaria**

In materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo, e limitatamente a lavorazioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, di cui all'art. 3 comma 13-ter del D. Lgs 81/08 e s.m., si intende rendere operativo quanto indicato dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 art. 78, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-novies e convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, recependo la possibilità da parte degli enti bilaterali del settore agricolo di "adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81",

(vedi: [Buone pratiche in agricoltura](#), [Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura](#))

tra AGRI.BI Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veronese e STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE,

si conviene quanto segue

- 1 AGRI.BI. e STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE si accordano sulle attività da svolgere al fine di sottoporre a visita medica i lavoratori a tempo determinato e stagionali di cui all'art. 3 comma 13-ter del D.lgs. 81/08 e s.m. impiegati sul territorio della provincia di Verona;
- 2 STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE, per mezzo di medici competenti di cui/avente i titoli e requisiti previsti all'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e s.m., sottopone a visita medica preventiva i soggetti di cui al punto 1
- 3 STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE riceve dalle Aziende la dichiarazione di adesione alla convenzione (Allegato A) nella quale è espressamente dichiarato che i lavoratori da sottoporre a visita medica:
  - a) sono regolarmente assunti come operai agricoli a tempo determinato o stagionali;
  - b) svolgono lavorazioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
- 4 La visita medica deve essere in particolare mirata all'idoneità per il rischio biomeccanico alla colonna vertebrale e agli arti superiori e all'individuazione di patologie allergiche, oltre che valutare lo stato di vaccinazione antitetanica; devono essere tenute in particolare considerazione le possibili condizioni climatiche sfavorevoli, esposizione a radiazioni solari, la fatica fisica, le patologie polmonari e cardiovascolari, le posture incongrue, la movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza, ecc.
- 5 La visita medica ha validità annuale, come previsto dal Decreto Legge n. 18 all'art.78 2- septies e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività presso altre imprese agricole, per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
- 6 L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione, ai sensi della Legge n.27 del 24 aprile 2020, che deve essere consegnata direttamente al lavoratore dal medico, unitamente alla cartella sanitaria individuale e di rischio, secondo il modello del D.lgs. 81/08 (Allegato 3A). Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia dell'idoneità.

7 Nella certificazione d'idoneità consegnata al lavoratore dovrà essere presente la dicitura:

“il presente certificato di idoneità ha validità annuale e consente al lavoratore di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole, convenzionate con Agri-Bi, per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici (Legge 24 aprile 2020 n. 27 art. 78 comma 2-sexies, septies, octies e novies)”

8 Il medico competente incaricato dallo studio medico di effettuare la sorveglianza sanitaria, per i lavoratori a cui si fa riferimento nei punti precedenti, non sarà nominato medico competente dell'Azienda e non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro, in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. Il giudizio di idoneità emesso dal medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati con Agri.Bi., che siano in grado di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nella dichiarazione di adesione.

9 Lo studio medico invierà ad Agri.bi. annualmente le dichiarazioni di adesione da parte delle aziende (Allegato A) e il totale delle aziende e dei lavoratori sottoposti a visita medica.

10 Agri.Bi. si impegna a favorire la corretta informazione in materia di sorveglianza sanitaria e a promuovere le misure preventive anche con incentivi economici a favore delle aziende agricole: le aziende aderenti alla bilateralità potranno chiedere ad Agri.Bi. un rimborso pari a 30 euro per lavoratore visitato, limitatamente al budget stabilito dall'Ente per l'esercizio in corso.

11 Agri.Bi. mette a disposizione l'elenco degli studi medici convenzionati il quale sarà consultabile dal sito di Agri.Bi. ([www.agribi.verona.it](http://www.agribi.verona.it)).

12 La presente convenzione ha validità di 1 anno con proroga implicita; la disdetta tra le parti deve essere comunicata tramite posta elettronica certificata (PEC), con almeno 3 mesi di preavviso.

13 Con la sottoscrizione del presente accordo si attesta l'avvenuta presa visione della normativa privacy allegata.

Verona,

AGRI.BI  
Ente bilaterale per l'agricoltura Veronese  
Il Presidente

STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE

**Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 Reg. 2016/679/UE.**

Gentile Medico del lavoro,

La presente per informarla che presso la nostra azienda è effettuato il trattamento dei Suoi dati personali. Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Reg. 2016/679/UE (d'ora in avanti G.D.P.R.) e di ogni altro testo legislativo nazionale, provvedimento o autorizzazione dell'Autorità competente allo stesso collegato. Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

**1) Titolare del trattamento** è **Agri.Bi Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veronese** in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Via Sommacampagna 63 D/E, tel.: 045 8628811 e-mail: [privacy@agribi.verona.it](mailto:privacy@agribi.verona.it). Il titolare del trattamento ha provveduto a nominare la **società 4 Progetto sicurezza s.n.c.** con sede in Via Staffali, 39 – 37062 Villafranca di Verona (VR) come Data Protection Officer (D.P.O.). contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@agribi.verona.it](mailto:dpo@agribi.verona.it).

**2) I dati raccolti obbligatoriamente** per l'espletamento del contratto senza necessità del Suo consenso espresso (secondo art. 6.1 lett. b), G.D.P.R.), saranno utilizzati per le seguenti **finalità**:

a) Adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali o contabili derivanti dal rapporto con Lei in essere, e adempiere agli obblighi previsti dalla legge, regolamento, normativa comunitaria o Autorità e per la gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto;

**3) Modalità:** i dati personali sono trattati dal titolare e da responsabili debitamente nominati per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2) mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. Il titolare del trattamento non ricorre a processi automatizzati, compresa la **profilazione**, per il raggiungimento delle finalità previste nella presente informativa.

**4) Comunicazione:** i dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni debitamente nominati che svolgono attività per conto del titolare del trattamento quali a titolo esemplificativo: commercialista, istituti di credito e professionisti esterni correlati.

I dati personali tra cui i dati di contatto, curriculum vitae, iscrizione all'albo per la verifica dei requisiti, potranno essere inviati alle aziende aderenti al servizio in funzione al servizio medesimo, e a soggetti esterni, quali a titolo esemplificativo: sindacati facenti parte del comitato, professionisti correlati (es.consulenti), enti pubblici (es. Inail). I dati relativi all'utilizzo del gestionale verranno comunicati solo al soggetto esterno nominato alla funzione di assistenza (Netpsin). Non è prevista la comunicazione a **paesi terzi** extra U.E. e la **diffusione** (es. social network, siti internet ecc..).

**5) Il Titolare** tratterà i dati personali per il **tempo** necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità indicate al punto 2 a).

**6) L'interessato** ha **diritto** di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ovvero la rettifica ovvero la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi. La richiesta può essere fatta a mezzo email o mezzo fax o raccomandata con oggetto: **"richiesta da parte dell'interessato"** specificando nella richiesta il diritto che l'interessato vuole esercitare (cancellazione, rettifica, portabilità, oblio), unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/pec al quale recapitare il riscontro. Il titolare del trattamento o, chiunque dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora la risposta fosse complessa, il tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 30 giorni, previa **tempestiva comunicazione** allo stesso interessato.

Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo competente, corrispondente al **Garante privacy nazionale**, con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma, [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it).

**PRESA VISIONE/CONSENSO**

L'interessato, letta l'informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679/UE, con la sottoscrizione della convenzione dichiara di aver compreso le finalità e le modalità del trattamento ivi descritte di cui ai punti 2 a) b).